



COMUNE DI POZZALLO
Provincia di Ragusa

**PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI CONDOTTE ILLECITE
EX ART. 54-BIS D.LGS. N. 165/2001, COME MODIFICATO DALL'ART. 1 DELLA
LEGGE N. 179 DEL 30.11.2017, ALL'INTERNO DEL COMUNE DI POZZALLO**

Approvata con deliberazione della
Giunta Municipale n. 265 del 13.12.2021

**PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI CONDOTTE ILLECITE
EX ART. 54-BIS D.LGS 165/2001, COME MODIFICATO DALL'ART. 1 DELLA LEGGE
N. 179 DEL 30.11.2017, ALL'INTERNO DEL COMUNE DI POZZALLO**

Art. 1

Finalità e destinatari

1. La procedura per la gestione delle segnalazioni ex art. 54-bis del d.lgs. n. 165/2001 del dipendente pubblico ha come scopo precipuo quello di proteggere la riservatezza dell'identità del segnalante in ogni sua fase (dalla ricezione alla successiva gestione) anche nei rapporti con i terzi cui l'Amministrazione dovesse rivolgersi per le verifiche o per iniziative conseguenti alla segnalazione. Essa costituisce - così come aggiornata alle modifiche introdotte dalla legge n. 179/2017 (deliberazione G.M. n. 228 del 4.9.2018) ed adeguata alle caratteristiche di utilizzo del nuovo software acquistato dall'ente (deliberazione G.M. n. 189 del 10.11.2020) ed ora resa conforme alle linee guida approvate con deliberazione del Consiglio ANAC n. 469 del 09.06.2021 - parte integrante del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per il triennio (P.T.P.C.T.) 2021/2023.
2. Rientrano nella categoria dei dipendenti pubblici indicati nella norma sopracitata, sia quelli dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, del d.lgs. n. 165/2001 e quindi tanto i dipendenti con rapporto di lavoro di diritto privato (art. 2, co. 2), quanto i dipendenti con rapporto di lavoro di diritto pubblico (art. 3), sia i dipendenti di un ente di diritto privato sottoposto a controllo pubblico ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. La disciplina di cui al presente articolo si applica anche ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica, limitatamente alle segnalazioni di illeciti o irregolarità relativi all'amministrazione per la quale l'impresa opera e, al fine di poterne consentire l'applicazione, nei relativi contratti di affidamento dovrà essere indicata l'ubicazione nella sezione del link che consente di poter accedere alla procedura di segnalazione, con obbligo, per le imprese, di darne informazione ai propri dipendenti.
3. I soggetti di cui al comma 2 invieranno le segnalazioni prioritariamente al R.P.C.T. dell'amministrazione o, in subordine, ad A.N.A.C., fermo restando la possibilità di valutare l'inoltro, in forma di denuncia, all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile.

Art. 2

Le segnalazioni ex art. 54-bis d.lgs. 165/2001

1. Le condotte illecite oggetto delle segnalazioni del dipendente pubblico di cui al superiore art. 1 comma 2 meritevoli di tutela da parte dei soggetti a cui la segnalazione può o deve essere inoltrata (per i lavoratori e i collaboratori delle imprese si procede per analogia) comprendono gli illeciti penali, civili e amministrativi ma anche le irregolarità nella gestione/organizzazione dell'attività di un ente quale indizio sintomatico di un non corretto esercizio delle funzioni pubbliche esercitate e più precisamente:
 - Le fattispecie riconducibili all'elemento oggettivo dell'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione di cui al Titolo II, Capo I, del Codice Penale (ossia le ipotesi di corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio e corruzione in atti giudiziari, disciplinate rispettivamente agli artt. 318, 319 e 319-ter del predetto codice).
 - le situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri il comportamento improprio da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di curare un interesse proprio o di terzi, concorrendo all'adozione di una decisione che devia dalla cura imparziale dell'interesse pubblico.
 - i fatti in cui venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, ivi compreso l'inquinamento dell'azione amministrativa *ab externo* (ad esempio i casi di sprechi, nepotismo, demansionamenti, ripetuto mancato rispetto dei tempi procedurali, assunzioni non trasparenti, irregolarità contabili, false dichiarazioni, violazione delle norme ambientali e di sicurezza sul lavoro).

- La configurazione anche solo del tentativo di attività illecite di rilievo penale, ove ne sia prevista la punibilità, che, pur non ancora compiute, si ritenga ragionevolmente possano verificarsi in presenza di elementi precisi e concordanti.
2. La segnalazione dovrà essere il più possibile circostanziata con la descrizione del fatto, l'indicazione del tempo e del luogo in cui si è verificato e gli elementi che consentano di identificare il soggetto cui sono da attribuire le responsabilità, allegando documenti o dando notizia di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.
 3. Le condotte illecite segnalate, comunque, devono riguardare situazioni di cui il soggetto sia venuto direttamente a conoscenza «in ragione del rapporto di lavoro» (per i lavoratori e i collaboratori delle imprese si procede per analogia) e, quindi, ricomprendono quanto si è appreso in virtù dell'ufficio rivestito, ma anche quelle notizie che siano state acquisite in occasione e/o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative, seppure in modo casuale, mentre non rientra in tale fattispecie la raccolta di informazioni, indizi o prove di illeciti in ambito lavorativo effettuata in violazione di legge. Non è necessario che il dipendente sia certo dell'effettivo accadimento dei fatti denunciati e/o dell'identità dell'autore degli stessi ma solo che ne sia ragionevolmente convinto. Non sono prese in considerazione le segnalazioni fondate su meri sospetti o voci ovvero su informazioni già totalmente di dominio pubblico o prive di fondamento.
 4. La segnalazione deve essere effettuata “nell'interesse all'integrità della pubblica amministrazione” e non per il mero perseguimento di un interesse personale, anche se è ammessa la concorrenza di entrambi gli interessi, e deve essere inoltrata ad almeno una delle quattro tipologie di destinatari di cui all'art.54-bis comma 1 (R.P.C.T., A.N.A.C., Autorità giudiziaria ordinaria o contabile) e prioritariamente al R.P.C.T. dell'ente.
 5. Nelle ipotesi di segnalazione o denuncia effettuate nelle forme e nei limiti di cui all'art. 54-bis del d.lgs. n. 165/2001, il perseguimento dell'interesse all'integrità delle amministrazioni pubbliche, nonché alla prevenzione e alla repressione delle malversazioni, costituisce giusta causa della rivelazione di notizie coperte dall'obbligo di segreto di cui agli artt. 326 (rivelazione ed utilizzazione del segreto d'ufficio), 622 (rivelazione del segreto professionale) e 623 (rivelazione dei segreti scientifici e industriali) del codice penale e all'art. 2105 (dovere di fedeltà e di lealtà) del codice civile, salvo il caso in cui l'obbligo di segreto professionale gravi su chi sia venuto a conoscenza della notizia in ragione di un rapporto di consulenza professionale o di assistenza con l'ente o la persona fisica interessata. Quando notizie e documenti siano oggetto di segreto professionale o d'ufficio, costituisce violazione del relativo obbligo di segreto la rivelazione con modalità eccedenti rispetto alle finalità dell'eliminazione dell'illecito e, in particolare, la rivelazione al di fuori del canale di comunicazione specificamente a tal fine predisposto. In tali ultime eventualità, l'aver fatto una rivelazione di fatti illeciti in violazione dei predetti articoli costituisce fonte di responsabilità civile e/o penale.

Art. 3

Altre fattispecie di segnalazioni

1. Resta ferma la distinta disciplina relativa ai pubblici ufficiali e agli incaricati di pubblico servizio che, in presenza di specifici presupposti, sono gravati, in virtù del combinato disposto dell'art. 331 del Codice di Procedura Penale e degli artt. 361 e 362 del Codice Penale, da un vero e proprio dovere di riferire senza ritardo o meglio di un obbligo di denuncia di reati (procedibili d'ufficio) all'Autorità giudiziaria. Anche se l'ambito soggettivo e oggettivo di tale obbligo è meno ampio rispetto a quello della norma contenuta nell'art. 54-bis del d.lgs. n. 165/2001, in entrambi i casi si potrà beneficiare del regime di tutela dalle misure ritorsive da parte dei soggetti a cui la segnalazione viene inoltrata.
2. Anche la segnalazione al superiore gerarchico, al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (**R.P.C.T.**) o all'Autorità Nazionale Anti Corruzione (**A.N.A.C.**), effettuata dal dipendente pubblico in attuazione delle misure di contrasto contenute nel Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (**P.T.P.C.T.**), non sostituisce, laddove ne ricorrano i

presupposti, quella all'Autorità giudiziaria.

Art. 4

Le segnalazioni di cittadini e imprese e quelle anonime

1. Le modalità di gestione e di trattazione delle altre tipologie di segnalazioni effettuabili comunque alla casella email indicata nel P.T.P.C.T. all'articolo denominato "*Azioni di sensibilizzazione e segnalazioni della Società Civile*" ovvero quelle pervenute attraverso il canale dedicato al whistleblowing, quali quelle provenienti da cittadini o imprese ovvero le segnalazioni anonime, non rientrano nella disciplina della presente procedura in quanto la ratio della norma è quella di offrire tutela, tra cui la riservatezza della identità, al pubblico dipendente o equiparato che faccia emergere condotte e fatti illeciti.
2. L'amministrazione può prendere in considerazione le segnalazioni di cui al comma 1 nell'ambito dei procedimenti di vigilanza "ordinari" quando siano adeguatamente circostanziate e siano in grado di far emergere fatti e situazioni, relazionandoli a contesti determinati, fermo restando che le relative modalità di ricezione e di gestione avranno trattamenti diversi rispetto a quelli specificamente previsti dall'art. 54-bis del d.lgs. n. 165/2001 per la tutela del dipendente pubblico o equiparato. Ai fini della presente procedura sono considerate anonime le segnalazioni che: a) non rechino alcuna sottoscrizione; b) rechino una sottoscrizione illeggibile; c) pur apparendo riferibili a un soggetto non consentano, comunque, di individuarlo con certezza.

Art. 5

Le condizioni per la tutela del segnalante

1. Il dipendente pubblico, ivi compresi gli altri soggetti di cui all'art. 1 comma 2 rientranti in tale categoria, che segnala condotte illecite, oltre ad avere garantita la riservatezza della propria identità e della segnalazione ed essere escluso da responsabilità per aver svelato notizie coperte dall'obbligo di segreto d'ufficio/aziendale/professionale/scientifico/industriale ovvero violi l'obbligo di fedeltà, è tenuto esente da conseguenze pregiudizievoli in ambito disciplinare ed è tutelato in caso di adozione di *«misure ritorsive» (atti e provvedimenti) quali il demansionamento, il licenziamento, il trasferimento o altra misura (ritorsiva) organizzativa (atti e provvedimenti ma anche comportamenti, omissioni) avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione.* L'adozione di tali misure è comunicata in ogni caso all'A.N.A.C. a cura dell'interessato o delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere. L'ANAC svolge gli accertamenti di competenza presso l'amministrazione/ente/impresa privata per l'eventuale irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria al responsabile (il soggetto che ha adottato il provvedimento ritenuto ritorsivo o a cui è imputabile il comportamento e/o l'omissione ovvero che ha suggerito o proposto l'adozione di una qualsiasi forma di ritorsione nei confronti del whistleblower) e la dichiarazione di nullità degli atti, rivolgendosi, negli ultimi due casi, al legale rappresentante che è tenuto a collaborare nell'ambito dell'istruttoria. All'esito del procedimento sanzionatorio e qualora sia accertata la natura ritorsiva della misura adottata, l'ANAC informa il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri. E' a carico dell'amministrazione pubblica la dimostrazione che le misure discriminatorie o ritorsive, adottate nei confronti del segnalante, siano motivate da ragioni estranee alla segnalazione stessa. Gli atti discriminatori o ritorsivi adottati dall'amministrazione o dall'ente sono nulli e, in caso di licenziamento a motivo della segnalazione, il segnalante è reintegrato nel posto di lavoro ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 23 del 4.3.2015.
2. La tutela della riservatezza dell'identità del segnalante e degli elementi e della documentazione allegata alla segnalazione, prevista dalla norma, oltre a sottrarli al diritto di accesso documentale e all'accesso civico generalizzato, non consente al soggetto segnalato, presunto autore dell'illecito, l'accesso di cui all'art. 2 - undecies c.1 lett. f del codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. n. 196/2003)

con l'impossibilità di rivolgersi al titolare del trattamento e, in assenza di risposta da parte di quest'ultimo, di proporre reclamo al Garante della Privacy, ferma restando la sola possibilità di richiedere al Garante accertamenti sulla conformità del trattamento dei propri dati e di essere informato dal titolare del trattamento di tale facoltà.

3. Nell'ambito dell'eventuale procedimento disciplinare avviato dall'amministrazione nei confronti del segnalato, l'identità del segnalante non può essere rivelata ove la contestazione sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione senza altri elementi e riscontri oggettivi in possesso dell'amministrazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione potrà essere utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso del segnalante alla rivelazione della propria identità. In tal caso, il Presidente dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari (U.P.D.) potrà venire a conoscenza dell'identità del segnalante solo a seguito della richiesta dell'incolpato avanzata per la sua difesa e del previo consenso del segnalante.
4. Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'art. 329 del codice di procedura penale che prevede l'obbligo del segreto sugli atti compiuti nelle indagini preliminari fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e comunque non oltre la chiusura delle indagini preliminari.
5. Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.
6. La predetta tutela, tuttavia, non è garantita nel caso in cui la segnalazione riporti informazioni false e sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la segnalazione ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave ai sensi dell'art. 2043 del codice civile. Nel caso in cui la sentenza di primo grado, sfavorevole per il segnalante, non venga confermata nei successivi gradi di giudizio, sarà applicabile, sia pur tardivamente, la protezione prevista per le eventuali ritorsioni subite a causa della segnalazione. Laddove il procedimento penale che si è instaurato in seguito alla denuncia venga archiviato, il whistleblower conserva comunque le tutele previste dall'art. 54-bis in quanto ciò non comporta alcun accertamento della responsabilità penale a suo carico. Con riferimento alla responsabilità civile, resta fermo che il danno derivante da reato deve essere causato dal convenuto con dolo o colpa grave mentre l'accertamento della colpa lieve non comporta il venir meno delle predette tutele.

Art. 6

L'identificazione e la riservatezza sul nominativo del segnalante

1. Il procedimento per la gestione delle segnalazioni ha come scopo precipuo quello di proteggere la riservatezza dell'identità del segnalante in ogni fase, anche nei rapporti con i terzi cui l'amministrazione dovesse rivolgersi per le verifiche o per iniziative conseguenti alla segnalazione.
2. L'art. 54-bis del d.lgs. 165/2001, che si riferisce esclusivamente ai dipendenti pubblici ed agli altri soggetti indicati al precedente art. 1 comma 2, presuppone che il soggetto segnalante fornisca le sue informazioni identificative al momento della segnalazione.
3. Per contemperare il diritto alla riservatezza e l'obbligo di fornire le informazioni identificative del dipendente che effettua una segnalazione, il sistema applicativo utilizzato dall'ente, che costituisce un registro speciale di protocollazione, sostituisce il nominativo del segnalatore con un codice identificativo che serve a mantenere la sua identificazione riservata dal momento della ricezione alla successiva gestione della segnalazione.
4. Al fine di garantire la tutela della riservatezza dell'identità del segnalante, il flusso iniziale delle segnalazioni, che sarà gestito da un software, si avvierà con la compilazione, l'invio e la ricezione delle segnalazioni in modalità crittografata e personalizzata (il nominativo del segnalante sarà sostituito da un

codice identificativo univoco della segnalazione che dovrà essere utilizzato per dialogare con il R.P.C.T. in modo spersonalizzato, oltre che per essere costantemente informato sullo stato di lavorazione della segnalazione inviata) tramite un'interfaccia web allocata nella sezione amministrazione trasparente del sito istituzionale del Comune. Al contenuto della segnalazione potrà accedere, avvalendosi della struttura di supporto, esclusivamente il R.P.C.T., il quale, rivestendo anche il ruolo di custode dell'identità del segnalante e quindi di soggetto legittimato per legge a trattare i dati personali del segnalante, potrà visionare, con apposita e separata procedura e per motivate ragioni anche il nominativo del segnalante, in particolare al ricorrere delle fattispecie previste dall'art. 5 commi 4 e 5 della presente procedura. Di questo accesso resterà, comunque, traccia nel sistema, a tutela sia del segnalatore che del R.P.C.T., mediante la creazione di un file di log contenente l'indicazione del giorno e dell'orario di accesso.

5. Al fine di rafforzare le misure a tutela della riservatezza dell'identità del segnalante è prevista la sanzionabilità dei soggetti che gestiscono le segnalazioni sotto il profilo disciplinare in quanto l'eventuale divulgazione di notizie in merito configura la violazione delle misure di contrasto al rischio corruzione previste nel P.T.P.C.T., fra le quali appunto è ricompresa la tutela del dipendente che segnala condotte illecite ex art. 54-bis del d.lgs. 165/2001.

Art. 7

La procedura della segnalazione

1. Il dipendente comunale che intende effettuare la segnalazione dovrà entrare nel sito web del Comune di Pozzallo - "sezione amministrazione trasparente" – sottosezione "altri contenuti – prevenzione della corruzione" e cliccare sul link denominato "Segnalazione di condotte illecite – Whistleblowing", che conduce ad una pagina su cui, in basso al centro, è presente la voce "Segnala un illecito", cliccando la quale, si potrà accedere alla procedura che prevede di rispondere, obbligatoriamente (se presente l'asterisco) o facoltativamente, ad una serie di richieste prima di giungere al modulo ove andranno descritti i fatti oggetto di segnalazione. Nel corso della procedura verrà, altresì, richiesto se si vogliono fornire le informazioni identificative del segnalante, in assenza delle quali, la segnalazione verrà trattata come anonima e quindi presa in considerazione solo nei casi indicati al precedente art. 4 comma 2. La segnalazione, anche se inviata in forma anonima in prima istanza, potrà successivamente essere integrata con le generalità del segnalante ai fini di acquisire l'eventuale tutela legale, oltre alla priorità di gestione. Tutte le segnalazioni, nel rispetto della tutela della riservatezza dell'identità del segnalante, potranno essere inviate ad altre istituzioni (Autorità Giudiziaria, Dipartimento della Funzione Pubblica, Corte dei Conti, ecc).
2. Nel predetto modulo dovranno essere indicati tutti gli elementi utili alla ricostruzione del fatto e ad accertare la fondatezza di quanto segnalato. Una volta conclusa la procedura e registrata la segnalazione, verrà rilasciato un codice identificativo univoco, key code, da conservare con cura, che dovrà essere utilizzato per dialogare con il R.P.C.T. in modo spersonalizzato, oltre che per essere costantemente informato sullo stato di lavorazione della segnalazione inviata. In caso di smarrimento, il codice identificativo univoco della segnalazione non potrà essere recuperato o duplicato in alcun modo.

Art. 8

La gestione della segnalazione

1. Il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di Pozzallo è il soggetto legittimato a ricevere e prendere in carico le segnalazioni pervenute tramite la procedura informatica di cui al precedente art. 7, , nonché a porre in essere obbligatoriamente gli atti necessari ad una loro attività di esame, di verifica e di analisi per una prima sommaria istruttoria.
2. In primo luogo dovrà valutare la sussistenza dei requisiti essenziali per poter accordare al segnalante le tutele previste nel comma 1 dell'art. 54-bis. La segnalazione si considera inammissibile per:
 - a) Manifesta mancanza di interesse all'integrità della pubblica amministrazione.
 - b) Manifesta incompetenza del R.P.C.T. sulle questioni segnalate.

- c) Manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti.
- d) Manifesta insussistenza dei presupposti di legge per l'esercizio dei poteri assegnati al R.P.C.T..
- e) Accertato contenuto generico della segnalazione di illecito tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconferente.
- f) Produzione di sola documentazione in assenza della segnalazione di condotte illecite o irregolarità.
- g) Mancanza dei dati che costituiscono elementi essenziali della segnalazione di illeciti (denominazione, qualifica, mansione e recapito del whistleblower, fatti oggetto di segnalazione, descrizione delle ragioni connesse all'attività lavorativa svolta che hanno consentito la conoscenza dei fatti segnalati).

Nei casi c) e g), il R.P.C.T., appena ricevuta la segnalazione, ove quanto denunciato non sia adeguatamente circostanziato, può chiedere al whistleblower elementi integrativi tramite il canale a ciò dedicato, o anche di persona, ove il segnalante acconsenta, che andranno trasmessi entro 15 giorni.

3. Una volta valutata l'ammissibilità della segnalazione, il R.P.C.T. avvia l'istruttoria interna sui fatti o sulle condotte segnalate per compiere una prima imparziale deliberazione sulla sussistenza di quanto rappresentato nella segnalazione mediante una richiesta di chiarimenti, documenti e informazioni ulteriori al whistleblower tramite il canale a ciò dedicato e/o ad eventuali altri soggetti coinvolti nella segnalazione o al Responsabile della struttura cui è ascrivibile il fatto per l'acquisizione di elementi istruttori. Ove necessario, può anche acquisire atti e documenti da altri uffici dell'amministrazione, avvalersi del loro supporto, coinvolgere terze persone tramite audizioni e altre richieste, nonché accedere ad informazioni o dati in possesso degli organi di indirizzo, degli organi gestionali, degli organi di controllo, del nucleo di valutazione, nella misura in cui ciò consenta di avere una più chiara ricostruzione dei fatti oggetto della segnalazione per poter meglio valutare in ordine ad eventuali modifiche da apportare al P.T.P.C.T. o alle misure di prevenzione ovvero per individuare l'organo/ufficio interno o esterno competente per i successivi accertamenti, avendo sempre cura di non compromettere la tutela della riservatezza del segnalante e del segnalato (ad esempio inoltrando solo gli esiti delle verifiche eventualmente condotte e gli estratti accuratamente anonimizzati della segnalazione, espungendo tutti i riferimenti e le informazioni dalle quali sia possibile risalire alla loro identità). Il R.P.C.T., sia che ravvisi elementi di manifesta infondatezza della segnalazione, disponendone l'archiviazione con adeguata motivazione che andrà formalizzata e protocollata, sia che ravvisi il fumus di fondatezza, ne dà comunicazione al whistleblower. Nella seconda eventualità - non rientrando nella sua competenza l'accertamento di responsabilità individuali, qualunque natura esse abbiano, e della fondatezza dei fatti, né lo svolgimento di controlli di legittimità o di merito su atti e provvedimenti adottati dall'amministrazione e oggetto della segnalazione - dovrà rivolgersi agli organi appositamente a ciò preposti, che hanno specifici poteri e responsabilità sul buon andamento dell'attività amministrativa, oltre che sull'accertamento delle responsabilità, sia all'interno dell'amministrazione, che all'esterno,
4. In relazione ai profili di illiceità riscontrati, il R.P.C.T. potrà inoltrare:
 - il contenuto della segnalazione all'Ufficio Procedimenti Disciplinari per eventuali profili di responsabilità disciplinare derivanti da infrazioni al codice di condotta;
 - la segnalazione stessa:
 - All'A.N.A.C. in presenza di misure ritenute ritorsive verso un dipendente che abbia segnalato un illecito, ovvero quando l'illecito attiene a materie di competenza dell'Autorità (contratti pubblici, trasparenza, violazione delle norme anticorruzione, imparzialità dei pubblici funzionari).
 - All'Autorità giudiziaria e per conoscenza all'A.N.A.C. per eventuali tentavi/commissione di fattispecie di reato.
 - Alla Corte dei conti per eventuali danni erariali.

Nel caso di trasmissione all'Autorità giudiziaria, alla Corte dei Conti ed all'A.N.A.C. dovrà essere evidenziato ai destinatari che si tratta di una segnalazione pervenuta da un soggetto cui l'ordinamento riconosce una tutela rafforzata della riservatezza ex art. 54-bis d.lgs. 165/20019. Laddove detta identità

venga successivamente richiesta per i profili di rispettiva competenza dall'Autorità giudiziaria o contabile, il R.P.C.T fornisce tale indicazione previa notifica al segnalante tramite la piattaforma informatica.

5. Quanto ai termini procedurali, mentre il termine per l'esame preliminare e l'avvio dell'istruttoria viene fissato in 15 giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricezione della segnalazione o dei successivi 15 giorni lavorativi concessi per la trasmissione di elementi integrativi, il termine per la definizione dell'istruttoria è stabilito in 60 giorni lavorativi decorrenti dalla data di avvio della stessa. Resta fermo che il R.P.C.T., in presenza di particolari e dimostrabili esigenze istruttorie o in caso di estensione soggettiva od oggettiva della vicenda oggetto di valutazione, è autorizzato a prolungare i predetti termini per una sola volta e per un periodo non superiore a 30 giorni lavorativi, fornendone adeguata motivazione e dandone comunicazione al whistleblower.
6. I dati e i documenti oggetto della segnalazione devono essere conservati a norma di legge.
7. Il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza ha l'obbligo di indicare, con modalità tali da garantire comunque la riservatezza dell'identità del segnalante, il numero di segnalazioni ricevute ed il loro stato di avanzamento nella relazione annuale di cui all'art. 1, co. 14, della legge 190/2012.

Art. 9

Entrata in vigore

La presente disciplina entra in vigore a seguito della esecutività della delibera di approvazione adottata dalla Giunta Comunale e dovrà essere portata a conoscenza di tutti i soggetti legittimati ad effettuare le segnalazioni.